



TRIBUNALE DI SIRACUSA

II sezione civile

Esecuzioni Immobiliari

Il G.E.

Sciogliendo la riserva che precede;

esaminati gli atti;

vista l'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. proposta dalla società esecutata " in liquidazione" avverso l'istanza del 26.1.2024 formulata dal creditore do Value s.p.a., mandataria della cessionaria del creditore originario Unicredit s.p.a., con la quale il creditore ipotecario di primo grado sul lotto 13 ha chiesto l'autorizzazione al pagamento del saldo prezzo del detto lotto 13 ai sensi e con le modalità degli artt. 508 e 585 c.p.c., da parte di ., e avverso altra istanza con la quale la predetta creditrice ha chiesto al GE di versare a favore della sua mandante, società

le somme incassate a titolo di canoni di locazione del Lotto 13, con istanza di sospensione della procedura; viene contestata la mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB del servicer doValue s.p.a per la cessionaria . e il difetto di legittimazione di quest'ultima, non risultando agli atti il contratto di cessione del credito da Unicredit s.p.a. ad .

non essendoci elementi che consentono di evincere che il credito azionato sia ricompreso nell'elenco di crediti ceduti in blocco;

viste le memorie di replica all'opposizione depositate dal creditore doValue S.p.a. (già doBank S.p.a), nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di . e dal creditore

precedente Irfis - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A. e la documentazione allegata;

rilevato preliminarmente che le eccezioni proposte da parte esecutata si appuntano esclusivamente avverso il creditore intervenuto doValue s.p.a. quale mandataria di . mentre

nessuna doglianza viene mossa nei confronti del creditore precedente Irfis;

ritenuto pertanto che nessuna sospensione della procedura può essere resa proprio in relazione all'esistenza, in ogni caso, del diritto incontestato dell'Irfis di procedere ad esecuzione forzata anche sul bene contraddistinto come lotto 13, oltre che sui restanti lotti invenduti;

ritenuto, in ogni caso, che "dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici" così come recentemente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 7243 del 18/03/2024;

ritenuto che in merito alla cessione va ribadito l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, alla cui stregua "la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione "in blocco" dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti, che dispensa la banca dall'onere di procedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti e tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio" (Cassazione, VI sez. civ., 29.09.2020 n.20495);

ritenuto che "spetta al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione" (si confronti Cass. Civ n. 4116/2016 e n. 2215/2019); considerato che nelle fattispecie di cessione in blocco l'individuazione dei crediti ceduti può avvenire

sia attraverso il puntuale riferimento ai singoli crediti (attraverso gli estremi della pratica e/o dei riferimenti contrattuali) sia attraverso la predeterminazione di criteri di individuazione, purché gli stessi risultino sufficientemente specifici e nel caso di specie il creditore ha dato atto e documentato la cessione del credito con l'allegazione della Gazzetta Ufficiale attestante la cessione in blocco, con altresì la formale dichiarazione effettuata dalla cedente relativa al rapporto di cui al debitore esecutato; ritenuto pertanto che, sebbene sulla base di una sommaria cognizione quale è quella del G.E. in questa fase, non sembrano sussistere gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c. per sospendere la procedura esecutiva;

ritenuto che deve provvedersi sulle spese di questa fase di giudizio, in ragione dell'attitudine del provvedimento di definizione della fase sommaria ad acquisire il valore di provvedimento definitivo sul processo qualora non venga introdotto nel termine concesso il giudizio di merito (in questo senso Cass. Civ. n.22033/2011);

ritenuto che l'opponente va condannata a rifondere le spese della presente fase al creditore procedente e al creditore intervenuto che ha replicato all'opposizione che possono essere liquidate in € 1.700,00 per compensi oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. per ciascun creditore;

ritenuta l'accogliibilità dell'istanza di autorizzazione all'assunzione del debito ex artt. 508 e 585 c.p.c. da parte di _____ aggiudicataria dell'immobile identificato come Lotto 13, con l'accordo del creditore procedente ipotecario di 1° grado _____, depositata in data 7/11/2023;

ritenuta tempestiva l'istanza depositata dall'aggiudicataria di sospensione del termine per il versamento del saldo prezzo e spese, considerato la mancata pronuncia in merito all'autorizzazione richiesta;

p.q.m.

rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e **fissa** termine perentorio di giorni centoventi per l'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire previsti dall'art. 163-bis c.p.c..

Condanna l'opponente alle spese come sopra liquidate a favore dei creditori sopra indicati.

Autorizza l'istanza deposita da _____ aggiudicataria del lotto 13, di assunzione del debito ai sensi degli artt. 508 e 585 c.p.c., per come in atti formulata, con termine di giorni sessanta per l'adempimento richiesto.

Rimette gli atti al professionista delegato per il prosieguo delle operazioni di vendita, autorizzando il versamento al creditore richiedente dei canoni di locazione del Lotto 13, verificata la sussistenza dei presupposti.

Si comunichi.

Siracusa, 27/03/2024

Il G.E.

Dott.ssa Concita Cultrera